

Rassegna Stampa

di Martedì 7 luglio 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1	Il Sole 24 Ore	07/07/2020	<i>STRETTO DI MESSINA, RISPUNTA L'IDEA DEL PONTE (O DEL TUNNEL) (G.Santilli)</i>	3
26	Il Sole 24 Ore	07/07/2020	<i>LIMITI DI SPESA DEL 110%: FAVORITI I CONDOMINI PIU' NUMEROSI (S.Fossati)</i>	5
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	07/07/2020	<i>SEMPLIFICAZIONI, ULTIMA TRATTATIVA (G.Santilli)</i>	7
30	Italia Oggi	07/07/2020	<i>APPALTI SEMPLIFICATI A META' (L.Oliveri)</i>	12
30	Italia Oggi	07/07/2020	<i>SILENZIO ASSENSO TARPATO DALLA GIURISPRUDENZA (L.Oliveri)</i>	13
31	Italia Oggi	07/07/2020	<i>DETRAZIONI ANTISISMA ALLARGATE (F.Poggiani)</i>	14
Rubrica Università e formazione				
29	Italia Oggi	07/07/2020	<i>FORMAZIONE IN MEDICINA SCONTATA FINO AL 2022 (M.Damiani)</i>	15
Rubrica Professionisti				
34	Italia Oggi	07/07/2020	<i>I GIOVANI PROFESSIONISTI IN PIAZZA CONTRO IL GOVERNO (M.Damiani)</i>	16

INFRASTRUTTURE



Grandi infrastrutture. Una veduta dal satellite dello Stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia, per il quale si torna a valutare il progetto di un collegamento stabile

Stretto di Messina, rispunta l'idea del Ponte (o del tunnel)

A completamento del progetto dell'Alta velocità ferroviaria al Sud, ecco spuntare dal Consiglio dei ministri la vecchia idea del Ponte sullo Stretto di Messina. O, in alternativa di un tunnel sottomarino. Il premier Conte e il ministro De Micheli hanno dato luce verde allo studio di fattibilità del collegamento tra Calabria e Sicilia. **Giorgio Santilli** — a pag. 3



159329

Ponte o tunnel, ora il governo riparte sullo Stretto di Messina

Progetto di fattibilità. Sarà finanziato uno studio per valutare le opzioni di collegamento stabile dopo lo sblocco della Salerno-Reggio Calabria veloce e l'accelerazione della Catania-Messina-Palermo

Giorgio Santilli

ROMA

Ora che il governo Conte - con il premier e con la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli - si è intestato il progetto del completamento dell'Alta velocità di rete-Avr (reintitolato #italiaveloce) con l'avvio del progetto della linea ferroviaria veloce Salerno-Reggio Calabria e l'accelerazione del progetto della Catania-Messina-Palermo, era ineludibile che si sciogliesse anche l'ultimo nodo restante sulla rete, quello del collegamento stabile, ferroviario e autostradale, fra Calabria e Sicilia sul Ponte dello Stretto.

A ore - se non è già accaduto alla fine del Consiglio dei ministri notturno che ha esaminato il decreto legge semplificazioni e l'allegato Infrastrutture al Def contenente il piano delle opere prioritarie del governo - il premier e la ministra da-

ranno l'annuncio della decisione di procedere con un nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica (e anche ambientale) che metta a confronto le diverse opzioni possibili per l'attraversamento dello Stretto: ci sarà inevitabilmente il vecchio progetto del ponte a campata unica della società Stretto di Messina, per cui è ancora in corso un contenzioso con il general contractor Euro-link; ci sarà quasi certamente un nuovo progetto di ponte a più campate; rispunterà anche l'ipotesi del tunnel o dei tunnel subalvei.

Sono pronti una cinquantina di milioni di euro per decidere quale sia la soluzione più opportuna per garantire la realizzazione dell'anello mancante nel disegno di mettere nella rete dell'Alta velocità l'intero Paese.

Il rilancio sullo Stretto di Messina suonerà a molti anche come una

prova dell'accelerazione che il premier vuole imprimere ai programmi infrastrutturali del suo governo.

E di quelli per lo sviluppo del Mezzogiorno, in particolare. Una conferma che sulla doppia partita delle grandi opere e del Mezzogiorno il premier fa sul serio.

Conte per altro incontrerebbe il favore di una larga parte del M5s a questa scelta che risulterebbe digeribile - messa in termini di Alta velocità di rete - anche al Partito democratico, contrario all'opera quando fu proposta e progettata dai governi Berlusconi e dalla società Stretto di Messina.


La cautela politica impone di dire che nulla sarà effettivamente deciso fino al confronto che sarà innescato (anche con un procedimento di dibattito pubblico) dal progetto di fattibilità, ma il cambio di marcia è evidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

15 aprile 2013

SOCIETÀ STRETTO DI MESSINA IN LIQUIDAZIONE

La Stretto di Messina è stata posta in liquidazione, con la legge 221/2012 e il Dpcm del 15 aprile 2013



Società Stretto di Messina. Per il vecchio progetto del ponte a campata unica della società Stretto di Messina è ancora in corso un contenzioso con il general contractor Euro-link. Tra i possibili progetti, un nuovo ponte a più campate e l'ipotesi del tunnel o dei tunnel subalvei.

800 milioni

IL VALORE DEL CONTENZIOSO

Il contenzioso aperto da Euro-link contro la società Stretto di Messina, vale 800 milioni ed è fermo al giudizio di appello



Il progetto.

Una elaborazione grafica del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina

Limiti di spesa del 110%: favoriti i condomini più numerosi

LE MODIFICHE AL DL 34

Le nuove soglie premiano la presenza di più unità di minori dimensioni

In alcuni casi il plafond per il «cappotto termico» non coprirà tutta la spesa

Saverio Fossati

Se trentamila vi sembrano pochi... e in effetti possono anche esserlo. I nuovi tetti di spesa per i condomini dettati dal Parlamento nel corso della conversione in legge del decreto Rilancio, a conti fatti, possono rappresentare un deterrente per gli edifici dove tutti o alcuni degli appartamenti siano più grandi della media.

Le soglie per il «cappotto»

Ora (ma a questo punto i giochi delle modifiche sembrano fatti, il Governo porrà la fiducia su questa versione del Dl 34/2020) è prevista una distinzione tra i condomini da due a otto unità immobiliari. Dove per unità immobiliari (definizione presa pari pari dal catasto) non ci si riferisce certo alle sole abitazioni ma anche a box, negozi, uffici eccetera, purché forniti di identità catastale autonoma.

Per l'isolamento termico (il cosiddetto "cappotto termico") che riguarda interventi su pareti, tetti e lastrici solari che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, prima si potevano spendere in ogni caso

60mila euro a unità, ora il limite è a 40mila euro nei condomini da due a otto unità (non solo abitative, tra l'altro) e per quelli da nove unità in su scende a 30mila euro.

Per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari (in cui ogni unità abbia una sua autonomia funzionale e la possibilità di accesso dall'interno) il tetto è di 50mila euro per unità. Tra l'altro non è che sia ben chiara la differenza tra un condominio e un edificio "plurifamiliare" anche se il riferimento sembra essere alle villette.

Questo, in concreto, vuol dire che un edificio di otto unità immobiliari, non importa se grandi o piccole, avrà un plafond di 320mila euro, e un edificio di nove unità immobiliari lo avrà di 270mila euro. Insomma, paradossalmente la "parità" tra "piccoli" e "grandi" sarà più o meno raggiunta solo con 11 appartamenti. Ma non è il solo effetto di questo correttivo che premia i piccoli edifici, esiste anche un aspetto più "sociale": saranno infatti avvantaggiati i condomini con piccole ma numerose unità immobiliari (immaginiamo le case economiche con monolocali da 30 metri quadrati calpestabili, bilocali da 45 e trilocali da 80), a fronte di edifici con appartamenti con abitazioni più costose con bilocali da 70, trilocali da 100 e quadrilocali da 120. È chiaro che il numero di unità, a fronte di una superficie da isolare di pari metratura, sarà assai superiore nel primo caso, quindi il plafond sarà maggiore.

Sempre restando sul "cappotto", poi, la villetta unifamiliare (non importa quanto grande ma non una villa classificata catastalmente A/8 perché queste sono escluse dal superbonus) oppure l'unità immobi-

liare all'interno di un edificio plurifamiliare (con autonomia funzionale, requisito piuttosto oscuro ma si immagina che abbia tutti gli impianti autonomi, e ingresso indipendente) avranno invece un plafond di 50mila euro.

La caldaia

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con altri, centralizzati, per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda, a condensazione o a pompa di calore, compresi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, oppure con impianti di microgenerazione o a collettori solari, i limiti sono scesi da 30mila a 20mila euro (edifici da una a otto unità, ma è ovvio che con una sola unità, se «unifamiliare», si potrà accedere al limite di 30mila) e 15mila euro (dalle nove in su). Per gli edifici unifamiliari (o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari con le caratteristiche di autonomia spiegate prima) il tetto di spesa è rimasto a 30mila euro.

Tutte le agevolazioni sono state estese, per l'allaccio a sistemi di tele riscaldamento efficiente, ai Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

Immobili vincolati

Nel testo finale è stato inserita la possibilità, per gli immobili vincolati dove certi interventi siano vietati, di accedere al superbonus anche se non si esegue nessun intervento trainante. Ma vanno raggiunti i requisiti minimi previsti dalle norme si deve salire di almeno due classi energetiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità

1

SOGLIE AL RISPARMIO

Condomini da 2 a 8 unità

Isolamento termico edificio: 40mila euro a unità; sostituzione dell'impianto con caldaia o pompa di calore: 20mila euro

Condomini da 9 unità in su

Isolamento termico edificio: 30mila euro a unità; sostituzione impianto con caldaia o pompa di calore: 15mila euro

Edifici unifamiliari o unità con autonomia funzionale

Isolamento termico dell'edificio: 50mila euro a unità; sostituzione impianto con caldaia o pompa di calore: 15mila euro

2

STATI DI AVANZAMENTO

Cessione a rate

Fino a oggi la cessione dei crediti fiscali era possibile solo al momento della chiusura del cantiere. Una modifica votata alla Camera consente di procedere anche con gli stati di avanzamento lavori (Sal). Si tratta di passaggi parziali, fissati all'inizio del cantiere, per i quali un certo livello di avanzamento dei lavori corrisponde all'emissione di una fattura. In questo modo, i crediti diventano cedibili prima e migliora la sostenibilità finanziaria delle operazioni per imprese e banche


3

LE SCADENZE

Attuazione a tappe

Il meccanismo del superbonus, per essere completo, attende l'emanazione di due provvedimenti, uno dell'agenzia delle Entrate e l'altro del ministero dello Sviluppo: dovranno regolare gli aspetti tecnici. Entrambi dovranno arrivare entro trenta giorni dalla legge di conversione del decreto Rilancio. Vuol dire, a conti fatti, che per completare il meccanismo del nuovo sconto fiscale del 110% bisognerà aspettare almeno un altro mese, arrivando ad agosto inoltrato

IL FORUM ONLINE



Aprirà **alle 14** di oggi, **martedì 7 luglio**, «**Sportello 110%**», il **Forum online** con i lettori dedicato al superbonus per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza antisismica. I lettori potranno inviare i propri quesiti scegliendo tra cinque argomenti:

- 1.** Condominio
- 2.** Imprese e professioni
- 3.** Seconde case
- 4.** Abitazione singola
- 5.** Questioni tecniche

L'invio delle domande sarà possibile fino **alle 14 di martedì 21 luglio**. Le risposte saranno pubblicate online e sul quotidiano **www.ilssole24ore.com/forum110**



Semplificazioni, ultima trattativa

DECRETO LEGGE

Confronto notturno sul Dl Corsie veloci per scuole, sanità, strade e ferrovie

Il decreto legge semplificazioni

arriva al Consiglio dei ministri, per voler del premier, ma alle 22,30 la riunione non era ancora cominciata per i rinvii e il mancato accordo sul testo. Nell'ultimo testo la corsia veloce è stata prevista per sette settori: scuole, università, sanità, carceri, strade, ferrovie e opere idriche. Regge il modello

base di Palazzo Chigi: poteri di emergenza alle stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, forniture e servizi professionali, ma pochi commissari. Per gli affidamenti fino a cinque milioni di euro, crescerà il numero di imprese da invitare informalmente al crescere dell'importo, da 5 a quindici.

Giorgio Santilli — a pag. 2

Corsie veloci per gli appalti in scuole, sanità, carceri, strade, ferrovie e dighe

Dl semplificazioni. Rinvii nella notte per il Cdm

Regge il modello base di Palazzo Chigi: poteri di emergenza alle stazioni appaltanti, pochi commissari

Giorgio Santilli

ROMA

I dettagli del decreto legge Semplificazioni saranno resi noti oggi, almeno a grandi linee. Non era escluso, infatti, ieri sera, prima della riunione del Consiglio dei ministri che alle ore 22,30 non era ancora cominciata, che il governo potesse approvarlo «salvo intese». Non è detto, infatti, che il pressing fortissimo del premier Giuseppe Conte per approvare comunque il decreto legge in giornata abbia consentito di risolvere tutti i nodi che ieri mattina si presentavano ancora non risolti.

Sull'impianto base il testo messo a punto dal segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto Chieppa, e discusso con i partiti della maggioranza per una settimana, ha retto l'urto delle spinte contrapposte delle forze di maggioranza. Il risultato più rilevante è che l'articolo 2 ha ballato in questi giorni ma esce simile a come era entrato: restano i poteri straordinari di emergenza assegnati direttamente alle stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, forniture e servizi professionali (fra cui la progettazione). Varranno in tutti i casi in cui la realizzazione è necessaria per far fron-

te agli effetti negativi dell'emergenza sanitaria ed economica. Vengono indicati sette settori in cui queste procedure possono essere applicate: scuole, università, sanità, carceri, strade, ferrovie e opere idriche. La corsia veloce vale per tutte le opere ricomprese nei contratti di programma Anas e Rfi. Scompare il Dpcm che avrebbe dovuto elencare gli interventi dove questi poteri straordinari erano ammessi.

Resta invece un Dpcm per individuare le opere che saranno affidate a commissari. Non sono nell'articolo 2 ma nell'articolo 9 e i commissari non saranno «modello Genova» ma modello sblocca cantieri, con poteri più limitati (anche se rafforzati dal decreto legge). Saranno pochi, una trentina, come chiedeva il Pd, non alcune centinaia con poteri a 360°. La cosa politicamente più rilevante è che la proposta di nominarli arriva dal ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli.

Anche l'articolo 1 ha retto all'urto sia pure con alcune correzioni. È quello che consente di affidare le opere fino a 5 milioni di euro con una procedura negoziata senza bando di gara. Qui fino alla fine è stato ritoccato il numero delle imprese da invitare. Al

Pd cinque erano parse poche, quindi cresceranno al crescere dell'importo, fino a un massimo di quindici. In particolare, dovranno essere almeno cinque per opere fino a 350 mila euro, dieci per opere fino a un milione di euro, quindici fino a 5 milioni di euro. Sotto i 150 mila euro possibili gli affidamenti diretti. Comunque si dovrà seguire un criterio di turnazione e rotazione.

Restano due pietre miliari del decreto legge: la riforma dell'abuso d'ufficio e quella della responsabilità erariale. Nel primo caso vengono circoscritti i casi perseguibili perché si esce da una indicazione generica di mancato rispetto della legge per una indicazione più puntuale di comportamenti che vengono perseguiti fuori della sfera di discrezionalità del funzionario pubblico. Per la responsabilità erariale la colpa grave sarà perseguita solo nei casi di omissione di un'azione mentre non lo sarà per i casi di azione, dove resta perseguibile solo il dolo. Non fare diventerà più rischioso che fare, questo almeno è l'intento di Palazzo Chigi. E su questo la maggioranza è compatta.

Restano molte aree grigie nel decreto su temi che sono comunque cruciali se si vogliono sbloccare gli investimenti


pubblici. A partire dal capitolo delle valutazioni ambientali che subiscono una limitazione dei tempi, ma non adeguata al peso che questi passaggi hanno nell'iter di approvazione di un progetto. Una valutazione definitiva si potrà

fare soltanto con il testo definitivo. Bene invece le ulteriori accelerazioni per gli investimenti in banda larga e 5G e per gli interventi green del Piano nazionale integrato energia e clima. Avranno tempi ulteriormente ridotti e una com-

missione ad hoc per la valutazione di impatto ambientale. Molto incisive anche le norme per la rigenerazione urbana con l'eliminazione dei vincoli più gravi alla demolizione e ricostruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIPRESA



Palazzo Chigi. Prima della riunione del Consiglio dei ministri di ieri sera non era escluso il via libera al decreto Semplificazioni «salvo intese». Nonostante il pressing fortissimo del premier Giuseppe Conte per approvare comunque il decreto legge in giornata



15

IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA SENZA GARA
Il numero massimo di quelle che potranno essere ammesse alla procedura negoziata che crescerà in base all'importo



Confermate le riforme dell'abuso d'ufficio e della responsabilità erariale dei funzionari pubblici

Pressing per l'approvazione.
Il premier Giuseppe Conte



Le misure**1****FINO A 5 MILIONI DI EURO****Trattativa con imprese
senza bando di gara**

Per rilanciare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici è prevista una procedura negoziata, applicabile fino alle soglie comunitarie (che per gli appalti di lavori superano i 5 milioni di euro), senza bando. Questo però deve avvenire previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

2**GRANDI OPERE****I poteri eccezionali
alle stazioni appaltanti**

Alla fine sembra aver retto in Consiglio dei ministri l'impianto iniziale proposto da Palazzo Chigi: per le grandi opere sopra la soglia Ue di 5,2 milioni di euro l'accelerazione avviene dando poteri emergenziali direttamente alle stazioni appaltanti. Si evita in questo modo una lunga schiera di commissari «modello Genova», che il Pd non avrebbe mai accettato, ma al tempo stesso si crea una «corsia veloce» in deroga alle procedure ordinarie previste dal codice appalti. A blindare questa costruzione contro le possibili obiezioni Pd c'è il fatto che i poteri eccezionali vengono assegnati sulla base di una norma dello stesso codice appalti (art. 63). Il governo si limita a prevedere che l'urgenza prevista per attivare i poteri non riguarda solo la sanità ma l'intera economia. Questo generalizza o almeno amplia molto l'applicazione dell'articolo 63. Fino alla fine, però, battaglia su quali limiti si dovessero mettere a questo ampliamento.

3**DEROGHE AL CODICE****Senza i commissari
non è modello Genova**

Il modello Genova, tanto evocato anche dal premier Giuseppe Conte, non passa alla fine perché non ci sono i commissari straordinari (cioè terze figure rispetto che scalzano le stazioni appaltanti) con i poteri sterminati di Genova. La soluzione adottata dall'articolo 2 del Dl si avvicina al modello Genova da un lato più sostanziale: i poteri affidati alle stazioni appaltanti sono, almeno per la fase di aggiudicazione, gli stessi assegnati al sindaco del capoluogo ligure Bucci sulla base dell'articolo 63 del codice appalti. Bisognerà capire se si ripeteranno le condizioni che hanno portato a un'aggiudicazione del tutto anomala, senza neanche la graduatoria delle offerte.

Ci saranno comunque una trentina di opere commissariate, non con i poteri del modello Genova, ma con quelli di uno sblocca-cantieri rafforzato, per sbrogliare le situazioni più difficili. Proposta alla ministra De Micheli (altro punto a favore del Pd).

4**CODICE PENALE****Abuso d'ufficio
al test discrezionalità**

Sarà solo in Consiglio dei ministri che verrà sciolto l'ultimo nodo sul nuovo reato di abuso d'ufficio. In entrata il testo ancora lascia aperta la porta all'inserimento nel corpo del nuovo articolo 323 del Codice penale potrebbe così ancora trovare spazio il riferimento ai margini di discrezionalità nell'interpretazione di norme e regolamenti. La rilevanza penale scatterebbe cioè solo nel momento in cui margini di discrezionalità fossero assenti. Per il resto, la riforma punta a delimitare comunque in maniera più puntuale le condotte suscettibili di essere sanzionate, evitando da una parte i due maggiori problemi della disciplina attuale: l'avvio di troppi procedimenti a fronte di poche condanne, l'instaurarsi di forme di «burocrazia difensiva» da parte degli amministratori pubblici

5

I FUNZIONARI DELLA PA

Responsabilità erariale più ampia per chi non fa

La riforma della responsabilità erariale definita dall'articolo 15 del decreto legge viene letta da Palazzo Chigi non tanto e non solo come allentamento dei controlli sulle azioni dei funzionari della Pa (che sono perseguibili solo per dolo e non più anche per colpa grave) ma come una operazione di riforma più complessiva che punta a rendere più rischiosa la non-azione (omissioni o rinvii) rispetto all'azione. Questo perché i funzionari Pa potranno ancora essere perseguiti dalla Corte dei conti per colpa grave in caso di non-azione. Si aggiunga che l'articolo 16 introduce un nuovo controllo della Corte dei conti «concomitante» che può colpire comportamenti omissivi. Inoltre la responsabilità erariale viene richiamata esplicitamente 4 nel caso in cui non si aggiudichi definitivamente un contratto a sei mesi dall'avvio dell'iter.

6

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Potere sostitutivo in caso di inerzia

Per ridurre i tempi delle valutazioni di impatto ambientale (Via), è previsto: l'obbligo di presentazione sin dall'avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali); esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento; parallelizzazione dell'intero procedimento di Via e della relativa Conferenza di servizi in modo tale da ridurre, sensibilmente, la durata di un procedimento che attualmente prevede due fasi consequenziali; creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all'espletamento delle procedure Via delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Tali procedure sarebbero affidate all'istruttoria di una Commissione speciale composta da dipendenti pubblici.

7

INCOMPIUTE

Fondo per prosecuzione delle opere pubbliche

È prevista l'istituzione di un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con l'obiettivo di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell'opera. Beneficiari del fondo sono le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziare la prosecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dell'opera. Le modalità operative del fondo sono individuate con decreto del ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero dell'Economia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni. Il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche si finanzia utilizzando le economie derivanti dai ribassi d'asta

8

TEMPI STRETTI E PROCEDURE SNELLE

Conferenza di servizi veloce per l'emergenza

Introdotta una procedura di Conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato, per le opere da realizzare per il superamento della fase dell'emergenza sanitaria del Covid-19. In particolare viene consentito alle amministrazioni di procedere esclusivamente mediante conferenza di servizi semplificata, in modalità asincrona prevedendo, altresì, che la conferenza operi secondo una tempistica più breve (60 giorni) rispetto a quanto attualmente prescritto per le decisioni delle Pa partecipanti. Se l'amministrazione procedente ritiene necessaria un'analisi contestuale degli interessi coinvolti, svolgerà entro trenta giorni una riunione telematica dove si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione.

9

PIANO NAZIONALE ENERGIA E CLIMA

Iter più snello per le infrastrutture

Iter accelerato per la valutazione d'impatto ambientale (Via) di tutte le opere incluse nel Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), con il percorso affidato all'istruttoria di una commissione speciale composta da dipendenti pubblici. E ancora, un significativo snellimento amministrativo per gli interventi sulla rete elettrica (a cominciare dal collegamento tra Campania, Sicilia e Sardegna, il cosiddetto "Tyrrhenian Link", che sarà realizzato da Terna), nonché su quella del gas inclusi nella strategia dell'esecutivo. La bozza di decreto semplificazioni, entrata ieri in Consiglio dei ministri, prevede poi procedure semplificate per la Via collegata alla modifica degli impianti rinnovabili esistenti con l'obiettivo di accelerare il raggiungimento dei target di decarbonizzazione fissati dal Pniec.

10

BANDA ULTRALARGA

5G, alt a veti dei Comuni Norme sblocca fibra

Nella bozza è presente una norma per limitare le iniziative «anti 5G» dei Comuni. Questi potranno adottare regolamenti sulla localizzazione delle stazioni radiobase tlc solo per «siti sensibili individuati in modo specifico» e comunque «senza limitazioni in aree generalizzate» e senza intervenire in materia di limiti di elettromagnetismo. Fitto il pacchetto per la banda ultralarga fissa con semplificazioni relative alle autorizzazioni paesaggistiche e archeologiche, alla posa della fibra ottica nei casi in cui sono coinvolte Rfi ed Anas, alla possibilità di usare per gli scavi la "microtrincea". La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dal Dl Cura Italia non si applicherà alla presentazione da parte degli operatori della Scia per le reti tlc.

11

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Spunta diritto a innovare ma si rinvia su PagoPa

Arriva il cosiddetto "diritto a innovare": sperimentazioni in deroga per imprese, università ed enti di ricerca che intendono lanciare iniziative in nuove tecnologie. In caso di valutazione positiva della sperimentazione da parte della presidenza del consiglio, poi, per il lancio del servizio potranno essere modificate o rimosse norme restrittive. Arriva una nuova proroga del termine entro il quale tutti i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni dovranno essere resi disponibili attraverso la piattaforma online PagoPA: non più il 30 giugno 2020 ma il 28 febbraio 2021. La verifica dell'identità digitale, attraverso l'applicazione AppIo, equivarrà alla esibizione del documento di identità nei casi in cui si richiede che questo sia trasmesso per via telematica.

12

RIGENERAZIONE URBANA

Meno vincoli e costi per demolire e ricostruire

Il Dl semplificazioni interviene anche sul testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) per agevolare la rigenerazione urbana liberando la demolizione e ricostruzione dei vincoli finora esistenti su sagoma, sedime e volumi: in ogni caso di intervento anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita osservando le distanze preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze preesistenti. Per incentivare gli interventi anche di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione prevista una riduzione del contributo di costruzione

Il decreto sull'alleggerimento degli adempimenti burocratici in consiglio dei ministri

Appalti semplificati. A metà

Direttive Ue e principi fanno da argine alle deroghe

DI LUIGI OLIVERI

Uno snellimento a metà per gli appalti. Il decreto semplificazioni, ieri sera all'esame del consiglio dei ministri, prevede che la possibilità di derogare a quasi tutte le norme del codice dei contratti abbia come eccezione i vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza alla Ue (di fatto, occorre rispettare le Direttive appalti) e i principi previsti dall'articolo 30, comma 1, del codice stesso. Il quale prevede che gli affidamenti debbano rispettare, tra gli altri, i principi di economicità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Dovendosi rispettare sempre questi principi, fondamentali anche per le regole anticorruzione, appare evidente che le gare ordinarie, in particolare le procedure aperte, risultano quelle comunque preferibili. Se l'intento del decreto «semplificazione» era di rendere appunto più semplici e spedite le procedure per gli affidamenti dei contratti pubblici, l'obiettivo, stando alle bozza approvata in Cdm, appare ampiamente mancato.

Termine per concludere il procedimento. L'articolo 1, comma 1, della bozza stabilisce, per le procedure sottosoglia, che quelle la cui

determina a contrattare (o altro provvedimento equivalente) sia adottata entro il 31.7.2021 sono soggetti alle misure di semplificazione, tra le quali in particolare, si stabilisce che l'affidamento debba avvenire entro 2 mesi, nel caso di affidamento diretto, o di 4 mesi, nel caso di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 63 del codice dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

I termini entro i quali concludere le procedure salgono a 6 mesi, nel caso di procedure sopra soglia o di opere di interesse nazionale.

I dubbi riguardano l'atto di avvio del procedimento. E' la determinazione a contrattare? Ma, tale provvedimento, pur necessario per l'evidenza pubblica, ha valenza solo interna: finché non è pubblicato l'avviso di gara o, nel caso di procedure negoziate, non sia pubblicato l'avviso per la richiesta di manifestazione di interesse alle aziende o non siano trasmesse direttamente le lettere di invito, la procedura non può considerarsi avviata.

Responsabilità erariale

le. E singolare che nello stesso disegno di legge si voglia limitare la responsabilità erariale, escludendo la

colpa grave, ma contestualmente si introduca una nuova ipotesi di responsabilità per danno erariale, dovuta al ritardo nella conclusione della procedura di gara, o nella sottoscrizione del contratto o nell'avvio dell'esecuzione, oltre i termini visti prima. Il periodo di 2, 4 o 6 mesi per concludere la procedura a seconda del valore, in ogni caso, non va dall'avvio del procedimento (non si sa bene quale) all'aggiudicazione, ma alla consegna dei lavori. Di fatto, si introduce una sorta di responsabilità erariale che potrebbe essere intesa dalla Corte dei conti di carattere formale, legata cioè alla mera situazione formale del ritardo, senza per altro che siano chiari, come visto prima, il giorno di inizio e fine del conteggio dei termini.

Inoltre, la norma afferma che i ritardi nell'aggiudicazione, stipula o avvio lavoro «possono» essere valutati ai fini della responsabilità per danno erariale. Ma, quando «possono»? Si è posta tanta enfasi sull'eliminazione della colpa grave per danno erariale e sulla necessità di specificare maggiormente l'abuso d'ufficio e si introduce una responsabilità erariale e formale del tutto indeterminata nei suoi presupposti.

Procedure. Il comma 2

dell'articolo 2 della bozza per le gare sopra soglia consente di affidare il lavoro mediante la procedura aperta, ristretta o, nei casi previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione. Ma questi sistemi di gara possono essere utilizzati anche nell'attuale regime. Inoltre, l'articolo 2, comma 2, consente la procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando, purché, però, ricorrano i relativi presupposti: dunque, cosa cambia?


C'è, poi, la strana inversione dell'onere motivazionale.

Invece di spiegare le ragioni per le quali non si utilizzano le procedure ordinarie (procedure aperte o ristrette), la bozza pretende che si dia specifica motivazione del perché non si utilizzino le procedure accelerate.

Pubblicazioni. Almeno una cosa ci si aspettava da un decreto «semplificazioni»: eliminare le moltissime duplicazioni di meri adempimenti. L'articolo 29 del dlgs 50/2016 prevede una serie di pubblicazioni che vengono chieste anche ai fini della normativa sulla trasparenza, dlgs 33/2013.

La bozza di decreto, invece di eliminare questa duplicazione la mantiene in piedi espressamente.

© Riproduzione riservata



RESPONSABILE DELLA MANCATA CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI NON È LA BUROCRAZIA

Silenzio assenso tarpato dalla giurisprudenza

Se il silenzio assenso non conclude definitivamente i procedimenti amministrativi non è una responsabilità della burocrazia, ma una conseguenza delle pronunce contraddittorie della giurisprudenza amministrativa.

Il decreto «semplificazioni» ieri sera all'esame del consiglio dei ministri intende modificare, tra le altre norme della legge 241/1990, l'articolo 20, il cui scopo è appunto far sorgere in via implicita l'accoglimento delle istanze se entro i termini previsti dalla legge non sia adottato il provvedimento espresso.

La bozza spiega che si intende «risolvere il problema degli «atti tardivi» allo scopo di dare piena efficacia della regola del silenzio assenso, così evitando che un'attesa «illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria».

La bozza stabilisce, dunque, che la scadenza dei termini faccia venire meno il potere postumo di dissentire, fatto salvo il potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni. Vi sarà, quindi, un'espressa declaratoria di inefficacia dell'atto di dissenso che sia adottato dopo la già avvenuta formazione del silenzio assenso.

A ben vedere, però, la riforma risolve un inghippo causato più dalla magistratura amministrativa che dalla «burocrazia».

L'articolo 20, comma 1, della legge 241/1990 appare estremamente chiaro nel disciplinare il silenzio assenso: «nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provve-

dimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato». Il testo della norma non fornirebbe nessun appiglio per potersi considerare né opportuno, né legittimo, un provvedimento «postumo» che confermi l'assenso tacito o, peggio, lo contraddica con un diniego.

Tuttavia, la prassi scorretta del provvedimento «postumo» è valutata in termini conflittuali dalla giurisprudenza amministrativa. Il Tar Lombardia Milano, ad esempio, con sentenza della Sezione I, 20 febbraio 2015, n. 521 stabilisce che formatosi il silenzio assenso l'amministrazione può agire esclusivamente in autotutela per rimuoverne eventuali effetti illegittimi alle condizioni e nei limiti previsti per l'annullamento d'ufficio, sicché è da considerare invalido il provvedimento di diniego espresso adottato successivamente la formazione del silenzio assenso. Ma il Consiglio di Stato, Sezione V con sentenza 13 gennaio 2014, N. 63, ha affermato all'opposto che «con riguardo alla formazione del silenzio assenso, il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, secondo l'unanime giurisprudenza, non consuma il potere della Amministrazione di provvedere, sia in senso satisfatti-

vo per il destinatario dell'atto finale del procedimento medesimo, sia in senso a lui negativo».

Non vi è dubbio che la lettura più corretta della norma appare quella offerta dal Tar Lombardia. In ogni caso, la questione del silenzio assenso dimostra che le complicazioni genericamente attribuite alla «burocrazia» trovano le proprie radici troppo spesso in interpretazioni giudiziali delle norme eccessivamente libere o «creative»; fattispecie che accade estremamente di frequente nell'espressione dei pareri da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

La semplificazione è un processo ben più complesso di quanto venga raccontato e dovrebbe passare anche per norme capaci di chiarire i limiti dell'azione amministrativa non solo agli uffici che svolgono le funzioni amministrative, ma anche e soprattutto ai giudici. A questo scopo, il Legislatore troppo spesso si sottrae, non esercitando o esercitando in ritardo il proprio potere di interpretazione autentica delle norme. In effetti, l'intervento preannunciato sul silenzio assenso altro non è se non, appunto, l'interpretazione autentica della norma già esistente, rivolta più ai giudici che agli uffici delle Pa.

Luigi Oliveri

© Riproduzione riservata

IO ONLINE Il testo della bozza di decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



Per le Entrate (risoluzione 38) sufficiente la presentazione entro la stipula del rogito

Detrazioni antisisma allargate

Il bonus anche senza l'asseverazione del costruttore

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Può fruire della detrazione per l'acquisto di case antisismiche collocate nella zona 3 anche l'acquirente che non è in possesso dell'asseverazione rilasciata dal costruttore contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, sempreché quest'ultima sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi.

Così l'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione 38 del 3 luglio scorso, ha fornito i necessari chiarimenti in merito alla possibile integrazione del titolo abilitativo con la prevista asseverazione, di cui al comma 1-septies, dell'art. 16 del dl 63/2013, necessaria per la fruibilità del bonus destinato all'acquisto di case antisismiche.

Un contribuente ha evidenziato, al fine di ottenere la detrazione per l'acquisto di case antisismiche ubicate nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, di aver stipulato un preliminare di acquisto di una unità abitativa in un compendio in costruzione, situato nella zona sismica 3, per il quale l'impresa costruttrice ha depositato presso il comune il progetto di inter-

vento antisismico sull'immobile senza consegnare l'asseverazione della classe di rischio redatta dal tecnico, come prevede l'articolo 3 del dm 58/2017; la detta asseverazione è funzionale, quindi necessaria, per la citata detrazione, con la conseguenza che, in assenza della stessa, il cessionario non può fruire del bonus richiamato.

Listante ha evidenziato che il progetto dei lavori è stato presentato nel periodo di vigenza della precedente formulazione del citato comma 1-septies che ammetteva il bonus per il solo acquisto di immobili ricadenti nelle zone a rischio sismico 1 e, di conseguenza, il contribuente chiede all'agenzia se, anche alla luce delle modifiche intervenute, in presenza di una redazione dell'asseverazione postergata, può fruire dell'agevolazione indicata, precisando ulteriormente di essere in possesso di tutte le altre condizioni necessarie per beneficiare della detrazione in oggetto.

L'Agenzia riepiloga l'evoluzione normativa dell'agevola-

zione iniziando dalle disposizioni concernenti il «sisma bonus», come disciplinato dai commi da 1-bis a 1-sexies dell'art. 16 del dl 63/2013, con particolare riferimento a quanto sancito dal comma 1-quater, che richiama i lavori antisismici indicati all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del dpr 917/86

Il bonus è stato esteso anche ai fabbricati delle zone sismiche 2 e 3, grazie all'intervento del legislatore con l'art. 8 del dl 34/2019

effettuati mediante la demolizione e la ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio

preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche e che determinano il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico ma, ai fini della valutazione della fattispecie oggetto di dell'interpello trattato, l'Agenzia ritiene di dover far riferimento al successivo comma 1-septies dell'articolo 16, pur nella sua specificità. Essa ricorda, infatti, che le norme relative all'acquisto di case antisismiche, pur avendo elementi di analogia con il «sisma bonus», si differenziano da quest'ultimo poiché i beneficiari dell'agevolazione sono gli acqui-

renti delle nuove unità immobiliari e la detrazione è determinata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75% (o 85%), entro la soglia massima di 96 mila euro.

Il bonus, previsto inizialmente ed esclusivamente per gli immobili della zona sismica 1, come detto, è stato esteso successivamente anche ai fabbricati delle zone sismiche 2 e 3, grazie all'intervento del legislatore eseguito con l'art. 8 del dl 34/2019, mentre le linee guida, necessarie per la redazione dell'asseverazione, sono state definite con il dm infrastrutture 58/2017, come modificato dai dm 65/2017 e 24/2020. Il provvedimento richiamato dispone che l'asseverazione e il progetto per la riduzione del rischio sismico devono essere presentati prima dell'inizio dei lavori, insieme alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, con la conseguenza che una asseverazione presentata successivamente precluderebbe alla fruibilità del citato bonus (circolare 13/E/2019).

L'Agenzia, però, stante il fatto che nella fattispecie rappresentata, al momento dell'inizio dei lavori il comune, dov'è situato l'immobile, non era

compreso tra quelli interessati dall'agevolazione, al fine di non far perdere la fruibilità del bonus ai contribuenti, ha richiesto un preciso parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il quale ha affermato che l'agevolazione può essere applicata a prescindere dall'effettuazione degli adempimenti ordinariamente previsti dal dm 58/2017, con la conseguenza che la detrazione prevista dal comma 1-septies dell'art. 16 deve essere fruibile anche dagli acquirenti delle abitazioni situate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzative sono iniziate dopo l'1/1/2017 ma prima dell'1/1/2019, anche se l'asseverazione, richiesta dall'art. 3 del dm 58/2017 non è stata presentata insieme alla richiesta del titolo abilitativo, purché quest'ultima sia presentata dall'impresa costruttrice entro la data di stipula del rogito dell'abitazione oggetto degli interventi antisismici.

© Riproduzione riservata



Solo un terzo dei crediti per gli operatori sanitari impegnati contro il Covid

Formazione in medicina scontata fino al 2022

DI MICHELE DAMIANI

Formazione obbligatoria scontata per tutti i professionisti sanitari da qui al 2022 che siano stati impegnati nel fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Più soldi per le borse di specializzazione in medicina. Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e delle cure palliative e più tempo per i precari del Sistema sanitario nazionale per partecipare ai concorsi pubblici. Sono alcune delle novità apportate in commissione bilancio alla Camera al decreto rilancio, la cui discussione in aula a Montecitorio è iniziata ieri.

Lo sconto per la formazione in medicina rafforza

un intervento già approvato dal Parlamento presente nel decreto scuola (dl 22/2020, si veda *ItaliaOggi* del 9 giugno scorso). In quel caso, venivano riconosciuti come maturati i crediti formativi obbligatori Ecm per il 2020 a tutti i professionisti sanitari «qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza da Covid-19». La norma faceva riferimento a medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti «che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle strutture sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti». La norma introdotta dal nuovo articolo 5 bis del de-

creto Rilancio va, come detto, anche oltre. Infatti, si stabilisce che i crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 si intenderanno già maturati «in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 3/2018» (legge Lorenzin, di riordino delle professioni sanitarie), «che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal Covid-19». Basteranno, quindi, 50 crediti nei prossimi tre anni per avere garantito il rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale degli operatori del Sistema sanitario nazionale. Considerando che per il 2020 i crediti risultano già acquisiti, si potrà iniziare a maturare i 50

crediti necessari direttamente dal prossimo anno.

Borse di studio. Il passaggio in commissione del decreto ha portato anche a un incremento dei fondi da destinare a nuove borse di specializzazione in medicina. Già la prima versione del decreto aveva previsto uno stanziamento di 105 milioni per gli anni 2020 e 2021 e 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 «al fine di aumentare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici». La modifica in commissione porterà in dote ulteriori 25 milioni di euro in più per gli anni 2022 e 2023 e altri 26 per gli anni dal 2024 al 2026.

© Riproduzione riservata



I giovani professionisti in piazza contro il governo

Un manifesto dei giovani professionisti, fatto di cinque proposte concrete per il rilancio del paese. È quanto sarà presentato domani, a piazza Montecitorio, dalle associazioni giovanili di architetti, assistenti sociali, consulenti del lavoro, geometri, ingegneri, notai e periti industriali che si riuniranno «nel pieno rispetto del distanziamento sociale», davanti alla Camera dei deputati per denunciare il sentimento di «abbandono da parte della politica», come si legge nella nota diffusa ieri dall'Aiga, l'Associazione italiana giovani avvocati.

«Noi giovani professionisti siamo stati spesso esclusi da provvedimenti di supporto garantiti ad altre categorie di lavoratori, anche autonomi», si legge nella nota Aiga riferita alla manifestazione. «La fase di rilancio non può esimersi dal migliorare e valorizzare le competenze professionali». «Chiediamo», le richieste delle associazioni, «di non essere discriminati nel riconoscimento di misure di sostegno economico alle imprese in difficoltà (contributo a fondo perduto ex art. 25 decreto rilancio); di essere costantemente interlocutori del governo; che si investa sulla professioni come risorsa per la crescita e il futuro del paese; norme chiare e uno snellimento dell'apparato burocratico imprescindibile per semplificare e rilanciare; la riduzione della pressione fiscale. Abbiamo deciso di restare, di mettere la nostra professionalità e il nostro impegno al servizio del Paese - concludono. Ma moltissimi di noi sono ancora più in difficoltà dopo il lockdown: sempre più precari, sempre più impossibilitati a riaprire i nostri studi. Non costringeteci ad emigrare». La manifestazione di domani vedrà riunite una serie di categorie che, secondo gli organizzatori, conta oltre un milione di under 45. L'evento segue di circa un mese un altro importante momento di collaborazione e di partecipazione interprofessionale che sono stati gli stati generali delle professioni (si veda *ItaliaOggi* del 5 giugno). Anche in quel caso le 23 categorie coinvolte avevano sollevato forti proteste contro i provvedimenti governativi e anche in quel caso era stato presentato un Manifesto delle professioni, quella volta fatto in dieci punti, che è stato consegnato alla politica.

Michele Damiani

© Riproduzione riservata



159329